

**RACC.**

**CONTRATTO DI APPALTO AVENTE OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E LOTTA ALLA ZANZARA ED ALTRI ANIMALI INFESTANTI PRESSO LE SEDI DI FIRENZE, PISA E SIENA DEL DSU TOSCANA – LOTTO 1 FIRENZE N. 8779371623**

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 26 (ventisei) del mese di gennaio

**fra**

- L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominata “Azienda”, “Amministrazione” o “Stazione Appaltante”), con sede legale in Viale Gramsci n. 36, Firenze - C.F. n. 94164020482 - rappresentata dal Dr. Enrico Carpitelli, nato a [redacted] e domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Dirigente ad interim competente per materia, giusta attribuzione con Provvedimento del Direttore f.f. n. 141/2021, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Azienda medesima per il presente atto, in virtù del Regolamento organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 244 del 4 marzo 2019

**e**

- LA SAETTA SRL (in seguito per brevità indicata come “Società”, “Appaltatore”, “Ditta” e “Operatore economico”), con sede legale in Prato (PO) 59100, Via Renzo Degli Innocenti n. 42/F, C.F e P.Iva. 01990620971, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Prato, rappresentata dal [redacted]

\_\_\_\_\_ , domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di Legale rappresentante come risulta dall'apposita visura del 09/09/2021 conservata agli atti dell'Ufficio.

**PREMESSO**

- che con Determina a contrarre n. 340/21 del 09/06/2021 veniva avviata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura negoziata, previa consultazione degli operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato mediante avviso per acquisire le manifestazioni di interesse, per l'affidamento del Servizio di derattizzazione, disinfestazione e lotta alla zanzara ed altri animali infestanti presso le sedi di Firenze, Pisa e Siena del DSU Toscana, da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 95, c. 4 del D.lgs. citato (criterio dell'offerta al minor prezzo);

- che con la suddetta Determina venivano approvati: l'Avviso per l'individuazione degli operatori economici, il Capitolato speciale, il Capitolato tecnico e prestazionale, lo schema di contratto e tutti gli atti della procedura;

- che con Determinazione dirigenziale n. 510/21 del 10/09/2021 veniva approvato l'elenco degli ammessi e degli esclusi alla procedura di gara;

- che con Determinazione n. 738/21 del 23/12/2021 si è provveduto ad approvare, relativamente alla gara in oggetto, i verbali in date 03/08/2021, n. repertorio 632, n. raccolta 1676; 09/09/2021, n. repertorio 636, n. raccolta 1686; 24/09/2021, n. repertorio 641, n. raccolta 1700; 24/11/2021, n. repertorio 653, n. raccolta 1726 delle operazioni, e ad aggiudicare alla Società LA SAETTA SRL il servizio in

oggetto per il lotto 1 FIRENZE;

- che la Società ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che il Dirigente ad interim Dr. Enrico Carpitelli dichiara l'insussistenza alla data odierna di motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché l'assenza di convenzioni Consip attive o convenzioni/contratti di altre centrali di committenza regionale o contratti aperti regionali aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi;

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell'Operatore Economico ai fini della stipula del presente contratto;

- che alla presente procedura non trova applicazione il termine di cui all'art. 32, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. stante il disposto del comma 10, lett. b) del predetto art. 32;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 – OGGETTO**

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del Dirigente ad interim Dr. Enrico Carpitelli affida alla Società LA SAETTA

SRL che, nella persona del Sig. \_\_\_\_\_ accetta e si obbliga a

realizzare il Servizio di derattizzazione, disinfestazione e lotta alla zanzara

ed altri animali infestanti presso la sede di Firenze del DSU Toscana.

La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di

quanto previsto:

- nel Capitolato speciale (di seguito indicato Capitolato o CSA e nel suo

allegato Capitolato tecnico di appalto) pubblicato sul sistema START, che

firmato digitalmente dalle parti, si allega in formato elettronico al

presente contratto quale "Allegato A" facendone parte integrante e

sostanziale;

- nell'offerta economica e dettaglio economico presentati dall'Operatore

Economico in sede di gara, che si intendono parte integrante del presente

contratto.

#### **ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha durata di n. 36 (trentasei) mesi. Gli effetti e la

durata decorrono dal 3/01/2022, salvo quanto previsto al successivo art.

3. L'Appaltatore è obbligato ad assicurare la continuità del servizio anche

dopo la scadenza del contratto fino all'individuazione da parte della

Stazione Appaltante del nuovo affidatario del servizio e per un periodo

massimo di 6 (sei) mesi. La suddetta prosecuzione contrattuale avviene

agli stessi patti e condizioni del contratto.

#### **ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE**

Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro 32.663,55 (Euro

trentaduemilaseicentosessantatre/55), oltre IVA nei termini di legge e

oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 311,43.

L'Amministrazione non garantisce il raggiungimento degli importi massimi sopra indicati in quanto corrisponderà alla Società l'importo relativo agli effettivi servizi/interventi svolti, risultanti dal Dettaglio economico presentato in sede di gara firmato digitalmente dalla Ditta che, in copia informatica conforme all'originale presentato in sede di gara, si allega al presente contratto sotto la lettera "B". Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato e nel Capitolato tecnico.

E' fatta salva la possibilità di integrazione del quinto dell'importo contrattuale ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, espressamente richiamate dall'art. 5 del presente contratto.

#### **ART. 4 - DUVRI**

Al fine di eliminare o ridurre possibili rischi da interferenze nell'espletamento del presente contratto, è stato redatto il DUVRI in fase di avvio della procedura di gara, di cui la Società dichiara di aver preso piena conoscenza, dal quale risultano le misure di sicurezza da adottare da parte della stessa nell'esecuzione del servizio. Non sono previsti costi per la sicurezza relativamente alle interferenze. Il DUVRI è allegato al presente contratto sotto la lettera 'C', facendone parte integrante e sostanziale.

#### **ART. 5 – MODIFICA DI CONTRATTO**

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta e preventivamente approvata dall'Azienda nel rispetto

dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del corrispettivo contrattuale, la Società è obbligata all'esecuzione delle stesse alle medesime condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del medesimo decreto legislativo di cui al primo capoverso.

#### **ART. 6 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO**

Ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC aziendale: dsutoscana@postacert.toscana.it e quella dell'Appaltatore: lasaetta@legalmail.it.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

#### **ART. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

L'Azienda è soggetta all'applicazione dello "split payment" ai sensi del c. 1 dell'art. 1 del D.L. 50/2017 convertito in Legge 21 giugno 2017 n. 96 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".

La fatturazione delle prestazioni dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente articolo e negli altri documenti ivi richiamati.

Le fatture elettroniche, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI)

secondo le relative specifiche tecniche:

- Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA\_DSU\_FI,

secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013

“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG 8779371623 lotto 1 FIRENZE.

Nell’ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati: il riferimento al contratto in oggetto; il CIG n. 8779371623 lotto 1 FIRENZE; l’indicazione della struttura interessata, il periodo a cui la fattura stessa si riferisce, l’indicazione del numero degli interventi effettuati comunicati dal Servizio di competenza dell’Azienda.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la Società nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione.

Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società dovrà riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi riportati nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l'accertamento con esito positivo del Responsabile unico del procedimento così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti



impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della società ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 così come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, c. 986-989 , delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18

gennaio 2008, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 (eurocinquemila) procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Operatore Economico mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato indicato nel modello tracciabilità presentato in sede di gara o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

Il Sig. Andrea Risaliti esonera l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. L'Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Operatore Economico fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

#### **ART. 8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136.

La Società si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui all'art. 3 della L. 136/2010.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici: CIG 8779371623 lotto 1 FIRENZE. Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", conservato in atti, sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuare operazioni così come comunicati dalla Società. La Società è tenuta a comunicare all'Azienda eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

#### **ART. 9 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Per la certificazione di regolare esecuzione delle prestazioni si applica quanto stabilito all'art. 8 del Capitolato.

#### **ART. 10 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Non è ammesso il subappalto in quanto la Società non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

La Società, per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a comunicare all'Azienda il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

alla L. 136/2010 e ss. mm. ii. La Società resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa di operatori subcontraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 105/2016.

#### **ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO**

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 8779371623 lotto 1 FIRENZE. L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda. La notifica all'Azienda dell'eventuale

cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 6.

Non sono ammesse altre forme surrogatorie di pagamento diverse dalla cessione di cui al paragrafo precedente quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le procure irrevocabili all'incasso, le costituzioni di mandato, ecc..

#### **ART. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

L'Appaltatore nell'esecuzione dell'appalto impiega propri dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori. Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dalla Società, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con la Società medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

La Società è obbligata al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la

prestazione. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura della struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

In caso di violazione dei predetti obblighi, il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti, la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni. Nell'esecuzione del presente contratto, la Società è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. La Società esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

#### **ART. 13- ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI**

#### **COMPORAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario approvato con Delibera di Consiglio del Amministrazione n. 10 del 4/3/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, e

reso disponibile sul sito aziendale, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

#### **ART. 14- PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Oltre a quanto previsto al presente articolo, si applicano le previsioni di cui all'art. 14 del Capitolato.

Se il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali persiste oltre il quindicesimo giorno l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione della penale nella misura massima, procede ai sensi dell'art. 108, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

Il contraente è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi\prestazioni, in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del Responsabile Unico del procedimento.

Qualora l'Appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi ove richiesto, l'Amministrazione potrà far eseguire le prestazioni ad altra impresa a propria scelta, addebitando i costi sostenuti sui crediti dell'Appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del

presente contratto idonee all'applicazione delle penali, provvede a contestarle alla Società, per iscritto, tramite PEC, con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte della Società di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa o alla corretta prestazione in caso di prestazione non conforme. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 15, che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società, non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Operatore economico, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione procede ai sensi



dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456

del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;

- in caso di subappalto;

- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;

- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti sopra richiamato da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore;

- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - *pantouflage* o *revolving door*);

- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di fallimento, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. 50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Azienda interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato

all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio ai sensi del comma 1 dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016. Sono fatte salve le ipotesi di risoluzione o recesso previste dal D. Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni ad un nuovo affidamento.

#### **ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 555.071.0000000103 del 28/12/21 munita di firma digitali con la quale si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro 7.950,00 (Euro settemilanovecentocinquanta/00). L'importo della cauzione è stato ridotto del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

L'atto suddetto di cauzione è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite

massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

#### **ART. 16 – COPERTURA ASSICURATIVA**

L'Appaltatore è obbligato a tenere sollevata e indenne l'Azienda da tutti i danni, sia diretti che indiretti infortuni o altro che possono comunque e a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente capitolato. In osservanza a quanto previsto dall'art. 15 del Capitolato, la Società ha presentato polizza di assicurazione n. 555.058.0000911883 del 08/02/2017 rilasciata da [redacted] con un massimale unico non inferiore a Euro 1.000.000,00 per anno assicurativo e per sinistro a copertura del rischio derivante dall'esecuzione del presente appalto e allegata quietanza di pagamento del premio assicurativo.

La società è tenuta a dimostrare, entro il giorno 15 del mese di gennaio di ogni anno di vigenza contrattuale, la permanenza della copertura assicurativa. Qualora intervenissero modifiche in ordine alle coperture assicurative sopraindicate, la Società è tenuta a darne immediata comunicazione all'Azienda.

L'esistenza di tale polizza non libera comunque la Società dalle proprie responsabilità.

#### **ART. 17 (PERSONALE INCARICATO DELLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO)**

L'Appaltatore deve provvedere alla conduzione del servizio con personale

da esso dipendente, idoneo ed adeguato quantitativamente alle necessità connesse con la gestione e l'esercizio del servizio, secondo quanto esplicitamente previsto all'art. 21 del Capitolato.

#### **ART. 18 (LICENZE E AUTORIZZAZIONI)**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al rilascio, al rinnovo ed alla volturazione delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali necessarie per l'esercizio dell'attività oggetto del presente appalto.

#### **ART. 19 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)**

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Azienda, in qualità di Titolare, nomina l'Appaltatore responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

L'Appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;

- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;

- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";

- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Azienda DSU Toscana - una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

#### **ART. 20 – RECESSO**

L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

L'Operatore economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

#### **ART. 21 (REVISIONE PREZZI)**

Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto fatta salva, a partire dalla seconda annualità contrattuale, la revisione periodica dei prezzi da operarsi sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi per la famiglie di operai e impiegati (FOI) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

#### **ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI**

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, secondo quanto disposto dal D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta. Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale, giusta la previsione di cui all'art. 15, c. 2 bis della L. 241/1990. L'imposta di bollo pari ad Euro 256,00 (Euro duecentocinquantasei/00) è assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'Ufficio Territoriale Firenze prot. n. 108483 del 11/10/2017.

#### **ART. 23 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche

e integrazioni, per le parti compatibili;

- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;

**ART. 24 – FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l’Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

**ART. 25 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig. \_\_\_\_\_ dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: - 3 Corrispettivo contrattuale; - 4 Modifica di contratto; - 6 Fatturazione e pagamenti; - 12 Obblighi e responsabilità dell'appaltatore; - 14 Penali e Risoluzione del contratto; - 20 Recesso ; - 24 Foro competente.

Letto, firmato e sottoscritto

Firmato digitalmente da